

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 176 DEL 06/02/2025

O G G E T T O

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE TRA AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA SOCIETA' AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L. PER LA GESTIONE PARCHEGGI DELL'AREA OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 219/25

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:

Premesso che con Convenzione sottoscritta il 22.11.2019, conservata in atti, l'Azienda Sanitaria ULSS 8 Berica ha disposto di concedere alla Società AIM Vicenza S.p.A. (ora fusa per incorporazione da AGSM AIM S.p.A. con atto del 29.12.2020, rep. n. 51948 e racc. n. 30331) la gestione e manutenzione ordinaria del parcheggio Rodolfi (circa 300 posti auto), riconoscendo alla Società medesima il diritto di trattenere l'importo ottenuto dagli incassi della gestione, con concessione in favore dell'Azienda Sanitaria dell'utilizzo di 45 posti auto del Parcheggio San Francesco, senza corresponsione del canone.

Nel corso della suddetta convenzione, la cui durata era prevista in anni nove, sono sopravvenuti eventi straordinari ed imprevedibili (collegati al periodo pandemico) che hanno impedito una completa applicazione dell'accordo contrattuale.

Sulla base della relazione in atti, si propone la stipula di una nuova convenzione secondo lo schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in una logica di perseguire la migliore disponibilità di parcheggi collegati all'Ospedale San Bortolo.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e sottoscrivere il Contratto tra l'Azienda ULSS 8 Berica e AGSM AIM Smart Solutions S.r.l., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all.1);
3. di dare atto che lo schema di Contratto di cui al precedente punto 2) sostituisce la Convenzione del 22.11.2019, Reg. 24.11.2019 al n. 5076 stipulata tra AIM Vicenza SPA e Azienda ULSS 8 Berica;
4. di dare atto altresì che con la stipula del nuovo Contratto non derivano costi aggiuntivi per l'Azienda, mentre AGSM AIM Smart Solutions S.r.l dovrà versare all'Azienda ULSS 8 Berica:
 - la somma annua di € 85.968,00 (IVA inclusa) a decorrere dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2028, per un totale di € 343.872,00 (IVA inclusa), entro 30 giorni dalla emissione della fattura annuale;
 - € 800,00 (IVA inclusa) entro 30 giorni dalla emissione della relativa fattura da parte di ULSS;
5. di dare mandato all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali di provvedere ad ogni adempimento connesso con il presente atto;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO SOSTITUTIVO

DELLA CONVENZIONE DEL 22.11.2019 – REG. IL 24.12.2019 AL N. 5076

Tra

AGSM AIM Smart Solutions S.r.l., Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 04147220232, con sede legale in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72, in persona dell'Amministratore Delegato, avv. Barbara Biondani, domiciliata per la carica presso la sede sociale, giusti poteri;

(di seguito, per brevità, denominata anche "**AASS**");

e

AZIENDA ULSS 8 BERICA, Codice Fiscale e P.IVA 02441500242, con sede legale in 36100 Vicenza, Viale Rodolfi 37, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott.ssa Patrizia Simionato, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 11 del 26.02.2024, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda;

(di seguito anche "**ULSS**");

e congiuntamente anche le "**Parti**", nonché singolarmente "**Parte**".

PREMESSO:

- che in data 22.11.2019 è stata sottoscritta tra AIM Vicenza Spa e ULSS la Convenzione (di seguito "**Convenzione 22.11.2019**") per la realizzazione di un piano di sosta rialzato presso il Park S. Francesco e per la gestione del Park Rodolfi a Vicenza, registrata al n. 5076 in data 24.12.2019 con decorrenza **1.01.2020 e scadenza in data 31.12.2028**.

PRESO ATTO:

- che con atto del 29.12.2020, rep. n. 51948 e racc. n. 30331 del notaio Claudio Berlini del Collegio Notarile di Verona, AGSM AIM S.p.A. ha fuso per incorporazione AIM Vicenza S.p.A.;

- che a seguito della citata fusione per incorporazione, la società AGSM AIM S.p.A. è subentrata ex art. 2504 bis c.c. in tutti i rapporti giuridici attivi e

passivi, nonché nella titolarità dei diritti anche reali facenti capo ad AIM Vicenza S.p.A.;

- che successivamente in forza di un'operazione di riassetto societario, che ha interessato le società controllate di AGSM AIM S.p.A., al fine di riunire in un unico soggetto giuridico le competenze facenti capo a più soggetti del medesimo Gruppo, il ramo aziendale riguardante la Sosta, ivi compresa la titolarità della Convenzione, è stato conferito dalla capogruppo alla società AGSM AIM Smart Solutions S.r.l.;

- che la società AGSM AIM Smart Solutions è partecipata al 100% da AGSM AIM S.p.A. e ricomprende nel proprio oggetto sociale anche la gestione di parcheggi di superficie e sotterranei e la gestione della sosta;

- che rientra nei poteri propri o delegati ai sottoscrittori del presente Contratto di novazione la facoltà di sottoscrivere lo stesso.

PREMESSO ALTRESI':

A) che con la Convenzione 22.11.2019 AIM Vicenza Spa, allora gestore del servizio sosta per tutti i parcheggi e le aree di sosta nel Comune di Vicenza, si era impegnata:

1. a fornire all'ULSS n. 50 (cinquanta) abbonamenti da utilizzare presso il "Park Rodolfi" sino al 31.12.2028;
2. a fornire all'ULSS n. 120 abbonamenti annuali per il Park Bandiera con i relativi servizi di Trasporto Pubblico sino al 31.12.2028;
3. a fornire all'ULSS n. 210 abbonamenti annuali per il Park Cricoli ed i relativi servizi di Trasporto Pubblici durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) sino al 31.12.2028;
4. a fornire all'ULSS n. 10 abbonamenti per l'utilizzo del parcheggio di interscambio in via Bassano (Park Stadio) ed i relativi servizi di Trasporto Pubblico (Centrobus) durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) sino al 31.12.2028;
5. a fornire all'ULSS n. 45 posti auto posti presso il piano terra del parcheggio San Francesco, senza corresponsione del relativo canone, sino a tutto il 03.10.2027 (data di scadenza della Concessione di cui all'atto n. 56426, Rep. n. 6530 Racc. del 21.04.2006, sottoscritto tra la Società e il Comune di

Vicenza per la realizzazione e gestione del Park San Francesco (di seguito “**Concessione**”);

6. ad autorizzare ULSS a realizzare a proprie cure e spese il Piano Rialzato sovrastante il Park San Francesco quale area di sosta riservata ai dipendenti e agli utenti dell’ULSS con attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a cura e spese di AIM (anche a mezzo di società del Gruppo AIM), con rinuncia ad ogni ristoro e indennizzo per la chiusura totale o parziale dello stesso Park San Francesco che si rende necessaria per la realizzazione del Piano Rialzato;
7. a realizzare entro il 31.12.2028 (data di scadenza della Convenzione 22.11.2019) opere di riqualificazione del Park Rodolfi (di proprietà ULSS) quali opere necessarie per garantire un miglior servizio ed una maggiore fruibilità delle aree di sosta da parte degli utenti e, in particolare:
 - fornitura e posa di un nuovo impianto di illuminazione a led;
 - installazione di un nuovo sistema di alimentazione con contatore di fornitura dedicato;
 - fornitura e posa di controllo accessi mediante sbarre automatizzate da porre a presidio degli accessi alle aree di sosta;
 - fornitura e posa di due nuove casse automatiche per il pagamento della sosta;
 - fornitura e posa di impianto di videosorveglianza a presidio degli accessi e degli “payments points”;
 - sistemazione dei marciapiedi;
 - sistemazione aiuola centrale a verde, eliminazione ceppaie e piante pericolanti, nuove piantumazioni di alberi;
 - riasfaltatura delle tracce di scavo e delle aree pavimentate maggiormente degradate;
 - rinnovo della segnaletica verticale ed orizzontale.

B) che con la Convenzione 22.11.2019 ULSS si era impegnata, per contro, a concedere ad AIM sino al 31.12.2028 la gestione e la manutenzione ordinaria del Park Rodolfi avente capacità di circa 300 posti auto (comportante il controllo della regolarità della sosta e sanzione sugli stalli blu a pagamento; prelievo dei parcometri o altri dispositivi di esazione della sosta; manutenzione ordinaria), riconoscendo ad AIM il diritto di trattenere

l'importo corrispondente agli incassi della gestione in applicazione delle tariffe definite con ordinanza apposita del settore Mobilità del Comune di Vicenza;

C) che in data 1° giugno 2023 venivano consegnati i lavori alla Ditta Escavazioni Picco Srl, aggiudicataria della gara dei lavori di riqualificazione del parcheggio Rodolfi Nord indetta da AASS (lavori ad oggi sospesi);

D) che, con deliberazione n. 42 del 10.09.2019, il Comune di Vicenza ha concesso a ULSS il diritto di superficie per la realizzazione del Piano rialzato sovrastante il Park San Francesco, quale parcheggio ad uso esclusivo per la durata di 50 anni a decorrere dalla data della stipula della firma della concessione, e con successiva deliberazione n. 1610 del 23.10.2019 ULSS ha acquisito tale diritto di superficie stante la finalità sociale della realizzazione dell'Opera;

E) che, con deliberazione n. 741 del 9.05.2024, ULSS ha approvato il Progetto Esecutivo redatto da OE AGSM AIM S.p.A. per la riorganizzazione delle viabilità e la costruzione del Piano rialzato sovrastante il Park San Francesco e indetta gara per un affidamento diretto dei lavori ex art. 50, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023;

F) che con Protocollo d'Intesa tra il Comune di Vicenza e ULSS del 18.11.2024 (**Protocollo d'Intesa**), hanno concordato, tra l'altro:

- l'avvio di un percorso tecnico e amministrativo affinché, entro il 31 ottobre 2027, il Park San Francesco (all. 1), oggi di proprietà del Comune di Vicenza e gravato da diritto di superficie in favore di ULSS, entri nella totale disponibilità di ULSS, così da potenziare i parcheggi da destinare ai dipendenti della stessa ULSS e agli utenti del pronto soccorso, e il Park Rodolfi Nord e quota parte del Park Rodolfi Sud (all. 2), oggi di proprietà di ULSS e posti a servizio del pubblico, entri nella totale disponibilità del Comune di Vicenza, al fine di ottimizzare la dotazione e gestione della sosta a favore dei pazienti e visitatori del complesso ospedaliero "San Bortolo";

- nelle more della conclusione del suddetto percorso, il Park San Francesco, anche in funzione della realizzazione del piano rialzato, sia destinato all'uso esclusivo dell'ULSS dalla data di sottoscrizione del suddetto Protocollo d'intesa, con obbligo per i competenti Uffici del Comune di Vicenza di rilasciare ad AASS, in qualità di attuale gestore del parcheggio

“San Francesco” e all’ULSS, un apposito atto di consenso affinché lo stesso parcheggio possa essere immediatamente destinato all’uso esclusivo dell’ULSS;

G) in data 23.01.2025 è pervenuto dal Comune di Vicenza documento pari data avente ad oggetto “Atti connessi al protocollo d’ intesa sottoscritto in data 15.11.2024 (rif. ns prot. 188596/2024)”, con cui l’Ente ha confermato la riserva del parcheggio San Francesco a favore dell’Ulss 8 Berica fino al 31.12.2027;

H) a far data dal 1.09.2022 AASS non gestisce più il servizio della sosta nel comune di Vicenza;

I) in ogni caso AASS ha corrisposto:

- per il periodo dall’ 1.09.22 al 31.12.2024 a SVT l’importo di complessivo di € 93.452,00, IVA inclusa, pari al costo per detto periodo dei n. 210 abbonamenti presso il Park Cricoli e n.10 abbonamenti presso il Park Stadio da riconoscersi a favore di ULSS per quanto portato alla lettera A) delle premesse;

- per il periodo dall’1.09.2022 al 30.06.2023, a GPS Spa, quale nuovo gestore della Sosta nel Comune di Vicenza, l’importo di complessivi € 36.000,00, IVA inclusa, pari al costo per detto periodo dei n.120 abbonamenti presso il Park Bandiera;

L) per quanto sopra AASS dovrà corrispondere ad ULSS:

- l’importo di € 64.800,00, IVA inclusa, corrispondente al costo dei 120 abbonamenti del Pak Bandiera per il periodo dal 1.07.2023 al 31.12.2024;

- il controvalore economico annuo pari ad € 85.968,00, IVA inclusa, degli abbonamenti di cui alla lettera A) delle premesse a far data dal 1.01.2025 e fino al 31.12.2028.

PREMESSO CHE

- le limitazioni imposte dalle Autorità pubbliche durante l’epidemia COVID - 19 hanno provocato notevoli perdite di guadagno in capo ad AASS con riferimento alla gestione del Park Rodolfi (rischio operativo che non può essere allocato in capo a quest’ultima), con le conseguenti problematiche collegate all’ammortamento dei costi di investimento entro il 2028, data di naturale scadenza della Convenzione 22.11.2019;

- a compensazione della minore redditività della concessione nel periodo pandemico e in nome del principio dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, è giustificato quanto previsto dal presente Contratto e, in particolare, la maggiore durata della concessione ad AASS del Park Rodolfi fino al 31 dicembre 2034.

PREMESSO CHE

- la riserva a ULSS fino al 3.10.2027 dell'intero Park San Francesco (complessivamente composto da n. 180 posti auto) determina altresì un minore guadagno per AASS, che, secondo la Convenzione 22.11.2019, rinunciava ad ogni indennizzo per il mancato guadagno nella gestione del Park San Francesco limitatamente al tempo necessario per ivi realizzare il Piano Rialzato;

- il tempo per realizzare il suddetto lavoro è stimato pari a diciannove mesi; pertanto la suddetta riserva ad ULSS dell'intero Park San Francesco impedisce ad AASS l'incameramento delle tariffe per i quattordici mesi restanti di Convenzione;

- ciò, sempre in nome del principio dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, giustifica un ulteriore riequilibrio dell'originaria Convenzione 22.11.2019, tramite la parziale compensazione del suddetto mancato guadagno (stimato dall'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali in euro 64.000,00, senza computare i possibili guadagni relativi a n. 45 posti auto, in quanto riservati ad ULSS sulla base della Convenzione 22.11.2019 fino al 3.10.2027) col credito intanto maturato da ULSS verso AASS a titolo di fornitura degli abbonamenti presso il Park Fratelli Bandiera, il Park Cricoli e il Park Stadio;

- in siffatta compensazione dovrà comunque considerarsi che AASS non avrebbe ricevuto un effettivo guadagno con riguardo a n. 45 posti, in quanto riservati sulla base della Convenzione 22.11.2019 ad ULSS fino al 3.10.2027.

PREMESSO CHE

- ULSS, in attuazione del suddetto Protocollo d'Intesa, intende disporre quanto prima dell'intero piano terra del Park San Francesco concesso dal Comune di Vicenza ad AASS sino al 3 ottobre 2027 per procedere alla

realizzazione del Piano Rialzato, fermo restando che fino alla stessa data il canone concessorio eventualmente dovuto al Comune resterà a carico di AASS;

- che la piena disponibilità del Park San Francesco è inoltre condizione necessaria per il prosieguo dell'opera "*Adeguamento gruppo operatorio e terapie intensive Ospedale di San Bortolo di Vicenza – Intervento C - ex Seminario*", al fine di consentire l'ampliamento delle aree adibite a cantiere, adeguando gli spazi al Piano di Sicurezza e Coordinamento (cfr. deliberazione di ULSS n. 264 del 20/02/2024);

- che per i motivi di interesse pubblico rappresentati dal Comune di Vicenza all'ULSS e connessi alla dotazione di parcheggi nella zona di riferimento è stato richiesto uno spostamento dell'inizio lavori di riqualificazione del Park Rodolfi, che ad oggi, non hanno avuto ancora avvio, se non per la minima parte di competenza ULSS;

- che è interesse di ULSS procedere con urgenza alla riqualificazione del Park Rodolfi ed è altresì interesse di ULSS di disporre quanto prima dell'intero piano terra del Park San Francesco per le ragioni sopra esposte;

- le Parti intendono in ogni caso prevenire ogni lite in merito all'esecuzione della Convenzione 22.11.2019.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE - CONSIDERATA E ALLEGATI

Le premesse, i considerata e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "**Contratto**").

2. NATURA

Il presente **Contratto** sostituisce la Convenzione del 22.11.2019 – reg. il 24.12.2019 al n. 5076 (di seguito "**Convenzione 22.11.2019**"), sicché i rapporti tra le Parti dal giorno della conclusione del presente Contratto saranno da questo esclusivamente regolati.

3. DEFINIZIONI

“Concessione”: l’atto n. 56426 Rep. n. 6530 Racc. in data 21.04.2006, sottoscritto tra la Società e il Comune di Vicenza per la realizzazione e gestione del Park San Francesco;

“Park San Francesco”: il parcheggio pubblico, realizzato e gestito da AIM, che insiste sull’area di proprietà del Comune di Vicenza, meglio individuata nell’allegato 1;

“Park Rodolfi”: il parcheggio pubblico che insiste sull’area di proprietà dell’ULSS meglio individuato nell’allegato 2;

“Piano Rialzato” o “Opera”: la piattaforma prefabbricata da costruire sopra l’attuale area del parcheggio San Francesco, con circa 135 posti auto e alla quale si accederà dall’area ospedaliera;

“Convenzione 22.11.2019”: Convenzione originaria stipulata da AIM Vicenza e Azienda ULSS 8 Berica (Reg. il 24.12.2019 al n. 5076);

“Protocollo d’intesa”: Protocollo d’Intesa tra il Comune di Vicenza e ULSS del 18.11.2024, prot. ULSS n. 117243 – prot. Comune n. 188695.

4. OGGETTO

A) AASS, come sopra rappresentata:

- autorizza ULSS a realizzare, a propria cura e spese, il Piano Rialzato sovrastante il Park San Francesco, con rinuncia ad ogni ristoro ed indennizzo, per la conseguente chiusura totale o parziale dello stesso Park San Francesco, per tutto il tempo che sarà in concreto necessario alla realizzazione dello stesso Piano Rialzato e comunque per un periodo non superiore a 19 (diciannove) mesi;

- si impegna a mettere a disposizione, dalla sottoscrizione del presente Contratto, l’intero piano terra del Park San Francesco all’uso esclusivo dell’ULSS fino alla scadenza (3 ottobre 2027) della concessione ad essa rilasciata dal Comune di Vicenza per la gestione dello stesso parcheggio, fermo restando che, fino alla stessa data, il canone concessorio eventualmente dovuto al Comune resterà a carico di AASS; quanto sopra, salva la facoltà di AASS di occupare, per il tempo necessario, lo spazio strettamente indispensabile alla rimozione dei parcometri e della colonnina di ricarica elettrica e con impegno di ULSS di effettuare le volture delle utenze elettriche che alimentano l’illuminazione e le pompe del Parcheggio San Francesco a

decorrere dalla data di messa a disposizione del Parcheggio stesso; in ogni caso sarà dovuto da ULSS 8 a AASS il corrispettivo per le spese relative alle utenze elettriche di cui sopra per il periodo intercorrente tra la messa a disposizione del Parcheggio e la messa a regime delle volture stesse;

- dalla sottoscrizione del presente Contratto si impegna a curare ogni eventuale necessario adempimento burocratico, per legge a suo carico, compreso il rilascio del necessario nulla osta da parte del Comune di Vicenza, affinché l'intero piano terra del Park San Francesco sia riservato all'uso esclusivo dell'ULSS nel senso sopra esposto;

- fino a quando l'intero piano terra del Park San Francesco non sarà a tutti gli effetti riservato all'ULSS, si impegna a fornire alla stessa ULSS n. 45 (quarantacinque) abbonamenti da utilizzare presso lo stesso Park San Francesco;

B) ULSS, come sopra rappresentata, concede ad AASS fino al 31.12.2034 la gestione del Park Rodolfi, avente capacità di circa n. 300 posti auto, alle condizioni in appresso meglio dettagliate.

ULSS riconosce ad AASS il diritto di trattenere l'importo corrispondente agli incassi ottenuti dalla gestione del Park Rodolfi.

AASS, con riferimento alla gestione del Park Rodolfi, si impegna ad effettuare, direttamente o a mezzo delle società del Gruppo AGSM AIM o di soggetti terzi individuati secondo le procedure di legge, le seguenti attività:

- a) controllo della regolarità della sosta e sanzione sugli stalli blu a pagamento;
- b) prelievo dei parcometri o altri dispositivi di esazione della sosta;
- c) manutenzione ordinaria.

AASS riconosce ad ULSS:

- l'importo annuo di euro 85.968,00, IVA inclusa (di seguito "Canone"), per anni quattro a decorrere dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2028, quale controvalore degli abbonamenti da fornire a ULSS secondo l'art. 3 della Convenzione 22.11.2019 presso i parcheggi Fratelli Bandiera (120 abbonamenti), Cricoli (210 abbonamenti), Stadio (10 abbonamenti). Il suddetto Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla emissione della fattura (annuale) da parte di ULSS, che sarà emessa entro il 30 gennaio di ciascun anno.

L'inosservanza dei termini di pagamento da parte di AASS comporterà la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del presente Contratto;

- l'importo di euro 64.800,00, IVA inclusa, quale controvalore degli abbonamenti del Park Bandiera per il periodo dal 1.07.2023 al 31.12.2024.

Tale credito di ULSS è parzialmente compensato col valore del futuro minore guadagno per AASS (stimato dagli uffici dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali in euro 64.000,00, IVA inclusa, considerando n. 135 posti auto) derivante dall'omesso incameramento delle tariffe per quattordici mesi di gestione del Park San Francesco.

AASS dovrà pertanto pagare a ULSS la somma residua di **euro 800,00, IVA inclusa**, che dovrà essere versata entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte di ULSS.

L'inosservanza del termine di pagamento di € 800,00 da parte di AASS comporterà la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del presente Contratto.

5. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARK RODOLFI A CARICO DI AASS

AASS si impegna a realizzare, anche a mezzo di soggetti terzi individuati secondo le procedure di legge, le seguenti opere di riqualificazione del Park Rodolfi (di proprietà ULSS) quali opere necessarie per garantire un miglior servizio ed una maggiore fruibilità delle aree di sosta da parte degli utenti e, in particolare:

- fornitura e posa di un nuovo impianto di illuminazione a led;
- installazione di un nuovo sistema di alimentazione con contatore di fornitura dedicato;
- fornitura e posa di controllo accessi mediante sbarre automatizzate da porre a presidio degli accessi alle aree di sosta;
- fornitura e posa di due nuove casse automatiche per il pagamento della sosta;
- fornitura e posa di impianto di videosorveglianza a presidio degli accessi e degli "payments points";
- sistemazione dei marciapiedi;
- sistemazione aiuola centrale a verde, eliminazione ceppaie e piante pericolanti, nuove piantumazioni di alberi;

- riasfaltatura delle tracce di scavo e delle aree pavimentate maggiormente degradate;
- rinnovo della segnaletica verticale ed orizzontale.

Di tali opere AASS garantirà a propria cura e spese ogni tipo di manutenzione, anche straordinaria, fino alla scadenza del presente Contratto, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria dovuti a cause di forza maggiore e o atti di terzi che rimarranno a spese di ULSS, previa fornitura di preventivo. Le Parti prendono atto che il Comune di Vicenza nella nota del 23.1.2025 (prot. ULSS n. 7662), ha prescritto , per l'attrezzaggio dei sistemi di controllo degli accessi e dei pagamenti nel Park Rodolfi, di utilizzare la tecnologia "open source. , Anche in ragione di tale miglioria, non prevista nella Convenzione 22.11.2019, ma avente un apprezzabile valore economico, AASS dal momento del perfezionamento del presente Contratto sostitutivo non dovrà più garantire e fornire a ULSS 8, fino al 31.12.2028, i n. 50 abbonamenti presso il Park Rodolfi previsti dall'art. 3 della Convenzione 22.11.2019.

5.1. TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI

AASS si impegna a eseguire e completare i lavori di cui al precedente art. 5 nei seguenti termini:

- quelli di riqualificazione e installazione del sistema di esazione a barriera nel parcheggio Rodolfi Nord **entro e non oltre il 30.06.2025;**
- quelli di riqualificazione e installazione del sistema di esazione a barriera nel parcheggio Rodolfi Sud **entro e non oltre il 31.12.2025.**

5.2. CLAUSOLA PENALE

Per ogni giorno di ritardo imputabile ad AASS nell'esecuzione dei lavori, ULSS applicherà una penale pari all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale dei lavori appaltati da AASS.

6. DURATA

Il presente Contratto avrà immediatamente effetto dalla data di sua sottoscrizione da parte di ULSS e AASS e avrà durata sino al **31.12.2034.**

ULSS si impegna ed obbliga a trasferire il presente Contratto a suoi eventuali successori o aventi causa, impegnandosi sin d'ora a curare ogni eventuale

adempimento burocratico, per legge a suo carico, per il buon esito del trasferimento di cui innanzi.

7. MODALITA'

AASS garantisce che l'utilizzazione del Park Rodolfi da parte degli utenti sarà consentito alle condizioni e con le modalità da essa applicate per i parcheggi "non custoditi" nel rispetto della normativa in materia vigente.

Le Parti si danno atto che le tariffe da applicare nel Park Rodolfi sono quelle concordate con il settore Mobilità del Comune di Vicenza. Entrambe le Parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi e rendere vicendevolmente disponibili tutti i dati e le informazioni tecniche che saranno ritenute utili o necessarie per l'espletamento di quanto oggetto del presente atto e che verranno di volta in volta richieste da controparte.

8. REFERENTI

Ciascuna delle Parti individuerà all'interno della propria organizzazione e comunicherà per iscritto all'altra un referente, che dovrà interfacciarsi con il referente dell'altra parte. I referenti così individuati dovranno prestarsi tutta la necessaria collaborazione, per ogni necessità, al fine di permettere l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Le Parti si comunicheranno per iscritto eventuali variazioni successive di detti referenti.

9. RESPONSABILITA'

Ciascuna Parte si assume nei confronti dell'altra la responsabilità in ordine all'attività direttamente posta in essere e oggetto del presente Contratto. In particolare, ciascuna parte manleva l'altra qualora per causa alla stessa imputabile dovesse derivare qualsivoglia danno o pregiudizio anche a persone o cose anche terze per violazioni di leggi e/o di regolamenti, in esecuzione di quanto a ciascuna richiesto per l'esecuzione del presente Contratto.

10. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. EUROPEO 679/16

Le Parti, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto, si impegnano al pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679/UE sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Privacy UE 679/2016 (“**GDPR**”) si informa che i dati personali forniti da ciascuna Parte (di seguito anche “parte interessata” o “interessato”) e/o acquisiti dall'altra (di seguito anche “**Titolare**”) in esecuzione del presente Contratto (di seguito “**Dati**”), saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti di cui a seguire:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei Dati è finalizzato a dar corso alla completa esecuzione del presente Contratto e gli stessi non potranno in alcun modo essere trasmessi a terzi senza il consenso della parte interessata.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –

Il trattamento dei Dati è realizzato con modalità cartacee e/o con l'ausilio di strumenti elettronici tramite la raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione degli stessi, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati stessi. I Dati di ciascuna parte interessata verranno trattati dal Titolare esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale dipendente e in particolare dagli incaricati, appositamente nominati, autorizzati e istruiti. Sempre per le finalità indicate i Dati di parte interessata potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei Dati personali e nominati **RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO** ex art. 28 del Regolamento. Le nomine sono conservate presso gli uffici di ciascun Titolare, nella rispettiva sede legale.

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei Dati è necessario ai fini dello svolgimento del Contratto e il rifiuto di parte interessata di conferire i Dati comporta l'impossibilità di dar corso allo stesso.

COMUNICAZIONE DEI DATI - I Dati possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità del Contratto a collaboratori esterni, domiciliatari, controparti e

loro difensori, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento del Contratto e per le sue finalità. I Dati non sono soggetti a diffusione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è AASS per i Dati forniti da ULSS e ULSS per i Dati forniti da AASS.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – AASS ha designato un Data Protection Officer (DPO) quale punto di contatto unico per le Società del Gruppo, con cui è possibile comunicare all'indirizzo di AASS Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 VICENZA, o scrivendo alla Pec smartsolutions@pec.agsmaim.it.

ULSS ha designato un Data Protection Officer (DPO), con cui è possibile comunicare scrivendo alla email rdp@aulss8.veneto.it.

CONSERVAZIONE DEI DATI - I Dati sono conservati soltanto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del Contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 10 (dieci) anni dalla scadenza del Contratto stesso, decorso il quale si autorizza ciascun Titolare alla loro distruzione, cancellazione, restituzione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO – L'Interessato ha diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei Dati; ha diritto di ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i Dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; ha diritto di revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; detti diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec o racc. A/R:

- Interessato AGSM AIM Smart Solutions S.r.l. (AASS) - Pec smartsolutions@pec.agsmaim.it
- Interessato ULSS – Pec: protocollo.aulss8@pecveneto.it o lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Azienda ULSS 8 Berica – Viale Rodolfi, n. 37, 36100 Vicenza.

RECLAMO ALL'AUTORITA' – L'Interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali nei rilevati casi di trattamento non legittimo.

11. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalle Parti ai sensi del D.Lgs. 8.06.2001 n. 231 e pubblicato nel relativo sito aziendale.

A tale riguardo, le Parti dichiarano che la propria attività e quella di eventuali propri dipendenti e collaboratori è improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualsiasi comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al menzionato Decreto Legislativo.

12. CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti dichiarano che il presente Contratto è stato oggetto di analitica ed esaustiva trattativa, di averne esaminato ogni singola clausola e valutato compiutamente gli effetti.

Costituisce, pertanto, integrale manifestazione della volontà delle Parti e, in quanto tale, non ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

13. FORO ESCLUSIVO E LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in virtù del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, si applica la legge italiana come risulta del codice civile.

14. SPESE

Le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto sono suddivise in ugual misura fra le Parti.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

15. DISCIPLINA GENERALE E DIPOSIZIONI FINALI

Le Parti si impegnano a dare esecuzione al presente Contratto garantendo reciprocamente gli impegni assunti anche per successori e/o aventi causa –

con correttezza e buona fede e rispetto delle norme di legge vigenti in materia, nonché a fornirsi reciprocamente tutta la documentazione e gli elementi necessari per l'espletamento di quanto in oggetto.

16. ALLEGATI

Allegato 1: Planimetrie del parcheggio "San Francesco" oggetto di sopra elevazione

Allegato 2: Planimetria del parcheggio "Rodolfi" oggetto di riqualificazione

Letto, approvato e sottoscritto

Vicenza, 3 febbraio 2025

Per

AZIENDA ULSS 8 BERICA

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato

(firmato digitalmente)

Per

AGSM AIM Smart Solutions S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Avv. Barbara Biondani

(firmato digitalmente)